

N. verbale: 7

N. delibera: 50

dd. 25 novembre 2022

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 25 novembre 2022 alle ore 08.30 con la presenza dei signori:

1) Maria AMBROSI	P	14) Suzana KULIER	P
2) Luigi BASTONE	P	15) Cristiana MORSOLIN	A
3) Giovanni BATTAGLIA	P	16) Luis RESULI	P
4) Paolo BEARZI	P	17) Francesca ROMANI	P
5) Gabriele BERGANTINI	P	18) Kamrul Hasan Bhuiyan SANI	P
6) Antonio CALLIGARIS	P	19) Jahangir SARKAR	P
7) Maurizio CARADONNA	P	20) Denis SARTOR	A
8) Anna Maria CISINT	P	21) Alessandro SAULLO	A
9) Valentina CISINT	A	22) Davide STRUKELJ	A
10) Irene CRISTIN	P	23) Francesco TONEGUZZO	P
11) Ciro DEL PIZZO	P	24) Francesco VOLANTE	A
12) Paolo FRISENNA	A	25) Luca ZORZENON	P
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 18

Totale assenti: 7

Presiede il Consigliere - Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Vice Segretario Generale Paola TESSARIS

Proponente

Area: DIREZIONE

Servizio: Affari Generali

Unità Operativa: Affari Giuridici e Società Partecipate

OGGETTO: Revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2021 (adempimento art.20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate).

RELAZIONE

Premesso che:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (cd. TUSP), con D.C. n. 11/48 del 26/09/2017, il Comune ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017);
- la TUSP prevede, inoltre, all'art. 20 l'obbligo di effettuare la revisione periodica (cd. ordinaria) delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- la suddetta revisione periodica è stata effettuata annualmente a decorrere dall'anno 2018 (art. 26 c. 11 del TUSP), con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno precedente sulla base delle allora vigenti Linee di guida/indirizzo adottate dalla Corte dei Conti;
- da ultimo, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020, il Comune ha provveduto alla revisione ordinaria con D.C. 9/38 del 14/12/2021, sulla base delle vigenti Linee di indirizzo adottate dalla Corte dei Conti con Del. 22 SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, con relativi modelli standard;
- i suddetti provvedimenti hanno sempre avuto, come esito, il mantenimento delle partecipazioni societarie senza interventi di razionalizzazione.
- risulta necessario provvedere ora alla revisione ordinaria delle società detenute dal Comune alla data del 31/12/2021, adempimento da effettuare entro il 31/12/2022;
- si ritiene di utilizzare il “*modello standard*” già utilizzato in precedenza (come da Del. 22/2018 della Corte dei Conti), anche per l'anno 2021, in quanto ad oggi non risultano emanate dalla Corte dei Conti ulteriori Linee di indirizzo con relativi modelli standard;
- gli esiti delle precedenti revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, dirette al mantenimento di tutte le partecipazioni, non prevedono interventi di razionalizzazione, pertanto non si provvede a relazionare sull'attuazione delle misure, in quanto non previste (*es. di misure: cessione della partecipazione societaria, recesso dalla società, messa in liquidazione della società, ect.*);
- come per la revisione precedente, anche quest'anno l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute “direttamente” ed “indirettamente” dal Comune; tuttavia l'ambito delle società “indirette” si limita a quelle di cui all'art. 2 del TUSP. In particolare è specificata la definizione di partecipazione “*indiretta*”, ovvero:
 1. per “*partecipazione indiretta*” si intende “*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*” (art. 2, comma 1, lett. g));
 2. per “*controllo*” si intende “*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” (art. 2, comma 1, lett. b));
 3. per “*società a controllo pubblico*” si intendono “*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*” (art. 2, comma 1, lett. m));
- alla data del 31/12/2021 le partecipazioni direttamente detenute dal Comune risultavano, pertanto, le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE AL 31/12/2021

Denominazione Società	% Quota di partecipazione	Partecipazioni	Note
IRISACQUA Società a responsabilità limitata	14,83%	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata	14,88%	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	12,54%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 69,06 % da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016 art. 8). SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO
Arriva Udine Società per azioni	0,21%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 22,11% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Monfalcone, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO
GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata	4,49%	Società che rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP, alla quale <u>non si applicano</u> le disposizioni di cui all'art. 20	Società mista pubblica/privata avente natura di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO

– relativamente alle suddette società partecipate, rispetto all'anno precedente 2020, si rileva quanto segue:

- GAL CARSO – LAS KRAS. Trattasi di una società mista (50% pubblica e 50% privata) rientrante nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP ovvero dei G.A.L. (Gruppi di Azione Locale).

Le suddette tipologie di società sono state interessate dalle modifiche introdotte dalla Legge 145/2018 (art. 1 comma 724), all'art. 26 del TUSP (nuovo comma 6-bis).

Infatti è previsto al comma 6-bis dell'art. 26 del TUSP, che le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6.

Di conseguenza per la suddetta società non si provvede alla compilazione delle relative schede nn. 3 e 4 di cui all'Allegato 1.

Relativamente alla suddetta società, il Comune di Monfalcone deteneva una quota pari al 2,56% al 31/12/2020, tuttavia con nota pervenuta in data 31/05/2021 l'ex Unione Territoriale Intercomunale "Carso Isonzo Adriatico" (UTI CIA) ha comunicato che, in applicazione alla L.R. 25/2020, art. 9 (*commi da 8 a 10 - disposizioni per la disciplina delle procedure di liquidazione delle Unioni*), le quote di partecipazione del GAL CARSO – LAS KRAS detenute dall'UTI CIA, pari al 9,66%, sono attribuite in parti uguali ai Comuni Soci della medesima società, inseriti nel perimetro territoriale dell'Unione, anche nel caso in cui non fossero alla stessa non aderenti e pertanto anche al Comune di Monfalcone ed altri quattro Comuni Soci.

In particolare, con decorrenza 1° giugno 2021, la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Monfalcone dal 2,56% è passata al 4,49%;

- alla data del 31/12/2021 le partecipazioni detenute dal Comune indirettamente risultavano le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE AL 31/12/2021

Denominazione Società	Denominazione Società "tramite"	% Quota di partecipazione della Società tramite	% Quota di partecipazione indiretta del Comune	Note
Arriva Udine SpA	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	3,20%	0,40%	la Società <u>rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP, in quanto partecipata anche direttamente dal Comune.
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	3,60%	0,45%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP *
	Arriva Udine SpA	16,35%	0,03%	
TPL FVG Scarl	Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA	25,00%	3,14%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
	Arriva Udine SpA	25,00%	0,05%	
CAF Interreg. Dipendenti Srl	Arriva Udine SpA	0,0011%	0,0000023%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
Carnia Welcome S.c.a r.l. in liquidazione	Arriva Udine SpA	0,5834%	0,0012%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*

*Relativamente alle società partecipate “indirettamente” tramite APT e Arriva Udine, si osserva che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 20 del TUSP, trattasi di società non detenute attraverso una società di controllo pubblico; in particolare il controllo dei Soci pubblici in assenza di Patti parasociali tra essi, non assume una valenza ai sensi dei parametri del Codice civile (art. 2359), (*Corte dei Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale – Sentenze nn. 16 e 25 del 2019*). Quindi non si provvede alla compilazione delle relative schede n. 3 e 4 di cui all’Allegato 1;

Considerato quanto sopra e visti i contenuti delle precedenti revisioni (straordinaria e ordinaria per gli anni dal 2017 al 2020) e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un’analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP;

Considerato, in particolare, che l’art. 20 dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione:

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell’art. 20, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2):

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Considerato che le risultanze dell’analisi sono contenute nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato 1), articolato nelle singole schede compilate sulla base del modello standard della Corte dei Conti, a cui si rinvia;

Visto il regime transitorio, di cui all’art. 26 del TUSP, che al comma 12- quinquies fissava, ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 2, lett. d), a cinquecentomila Euro la soglia di fatturato medio societario, per i trienni precedenti al 2017-2019, e che si ritiene già concluso;

Visto che di conseguenza, come per lo scorso anno, la soglia di fatturato medio da considerare ai fini della razionalizzazione, è pari ad un milione di Euro.

Considerato che il fatturato delle società è calcolato in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle Linee guida del Dipartimento del Tesoro adottate a novembre 2018, d’intesa con la Corte dei Conti, le quali prevedono per le società che svolgono “Attività produttive di beni e servizi”, il calcolo del fatturato quale sommatorie delle seguenti voci del Conto Economico ex art. 2425 del Codice civile:

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - A5) Altri ricavi e proventi
- con separata indicazione dei "Contributi in conto esercizio";

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (*cd. vincolo di scopo*);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (*cd. vincolo di attività*);

Tenuto conto che, ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (*società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...*);

Ciò premesso e considerato il perimetro oggettivo del Piano di razionalizzazione come da specifiche schede di cui all'Allegato 1, si propone il mantenimento delle seguenti società:

1. IRISACQUA Srl;
 2. ISONTINA AMBIENTE Srl;
 3. Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA;
 4. Arriva Udine SpA, partecipata anche indirettamente tramite la società APT, di cui al punto precedente;
- fermo restando che la società GAL CARSO - LAS KRAS e le altre partecipazioni indirette non rilevano ai fini dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che come per le precedenti revisioni, anche l'esito della presente Revisione ordinaria dovrà essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "*Partecipazioni*" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti";

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- Visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 e smi;
- Viste le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della Corte dei Conti – Sez. Aut. adottate con Del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- Vista la D.C. n. 9/38 del 14/12/2021;
- Viste le società partecipate del Comune di Monfalcone in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 e smi;
- Rilevata la necessità di provvedere alla revisione ordinaria entro i termini di legge, sulla base della normativa e delle suddette Linee di indirizzo della Corte dei Conti;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, secondo la Del. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 della Corte dei Conti;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente sostituto dell'UO Affari giuridici e Società partecipate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'UO Contabilità e finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Considerato che per il proponente la presente deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12;
- Visto il DUP 2022/2024, approvato con D.C. n.2 dd. 17/01/2022;
- Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con D.C. n. 2 dd. 17/01/2022;
- Visto il PEG 2022/2024 parte finanziaria, approvato con D.C. 6/22 dd. 31/01/2022;
- Vista la D.G. n. 96 dd. 23/03/2022, con la quale è stato approvato il PEG-Piano della Performance 2022-2024 -parte Attività e Obiettivi - e che con successiva determina del Segretario Generale n. 617 dd. 04/04/2022 è stato approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022-2024;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2021 ed il relativo Piano di razionalizzazione di cui art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) come da Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;

2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui al suddetto Allegato 1:

- IRISACQUA Società a responsabilità limitata
- ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;
- Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni;
- Arriva Udine Società per azioni;

3) di prendere atto che non rilevano ai sensi dell'art. 20 del TUSP le seguenti società:

- GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata
- TPL FVG Società consortile a responsabilità limitata
- S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI Società per azioni
- CAF Interreg. Dipendenti Società a responsabilità limitata
- Carnia Welcome Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

4) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e smi;

5) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;

6) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;

7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Sostituto dell'Area Direzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Bilancio e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare VI^a in data 24.11.2022.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- ***al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa***

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint

Udito l'intervento del Consigliere Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico, che rileva che va tutelata in tutti i modi la nostra partecipazione e chiede di tenere aggiornato il Consiglio su ogni questione di competenza.

Sindaco: l'obiettivo è quello di dare la miglior risposta ai cittadini

Dato atto che non ci sono richieste di replica né dichiarazioni di voto

Il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi, terminate le dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento che si tiene con il sistema elettronico presente in sala

Con

- 16 voti favorevoli*
- 2 voti di astensione (Giurissa, Sani)*

Palesemente espressi da 18 consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con

- 16 voti favorevoli*
- 2 voti di astensione (Giurissa, Sani)*

Palesemente espressi da 18 consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere - Presidente
Paolo BEARZI

Il Vice Segretario Generale
Paola TESSARIS

All. 1)

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MONFALCONE AL
31/12/2021
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

***RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' DETENUTE DAL COMUNE DI MONFALCONE
AL 31/12/2021 (art. 20 D.Lgs. 175/2016)***

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Monfalcone

Codice fiscale dell'Ente: 00123030314

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**DIRIGENTE DELL'UO AFFARI
GIURIDICI E SOCIETA'
PARTECIPATE**

Nome:

LUCA

Cognome:

STABILE

Recapiti:

Indirizzo:

MONFALCONE - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8

Telefono:

0481 494302-437

Fax:

0481494304

Posta elettronica:

societapartecipate@comune.monfalcone.go.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	01070220312	IRISACQUA S.r.l.	2005	Attiva		14,83	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	SI	SI	NO	NO
Dir_2	01123290312	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	2010	Attiva		14,88	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	SI	SI	NO	NO
Dir_3	00505830315	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	1994	Attiva		12,54	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00500670310	ARRIVA UDINE S.p.A. (ex AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF)	1994	Attiva		0,21	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_5	90121020326	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	2008	Attiva		4,49	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali. Rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP, per cui le disposizioni di cui all'art. 20 non si applicano	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	00500670310	ARRIVA UDINE S.p.A.	1994	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	3,20	0,40	Società di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO
Ind_2	01395020934	S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	1999	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	3,60	0,45	Svolge servizi in sub affidamento per le società socie e servizi scuolabus.	NO	NO	NO
Ind_2	01395020934	S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	1999	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	16,35	0,03				
Ind_3	01024770313	TPL FVG Scarl	2001	Attiva		AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	25,00	3,14	Società che ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale affidato dalla Regione FVG a seguito di gara indetta dalla stessa Regione. Vincitrice del bando europeo per il servizio di trasporto pubblico, è' una società consortile fondata dalle n. 4 maggiori aziende di trasporto pubblico regionale.	NO	NO	NO
Ind_3	01024770313	TPL FVG Scarl	2001	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	25,00	0,05				
Ind_4	02313310241	CAF Interreg. Dipendenti Srl	1993	Attiva		ARRIVA UDINE S.p.A.	0,0011	0,0000023	Svolgimento di attività proprie del centro di assistenza fiscale	NO	NO	NO
Ind_5	02052640303	Carnia Welcome Scarl in liquidazione	1998	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	ARRIVA UDINE S.p.A.	0,5834	0,0012	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	NO	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotata) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

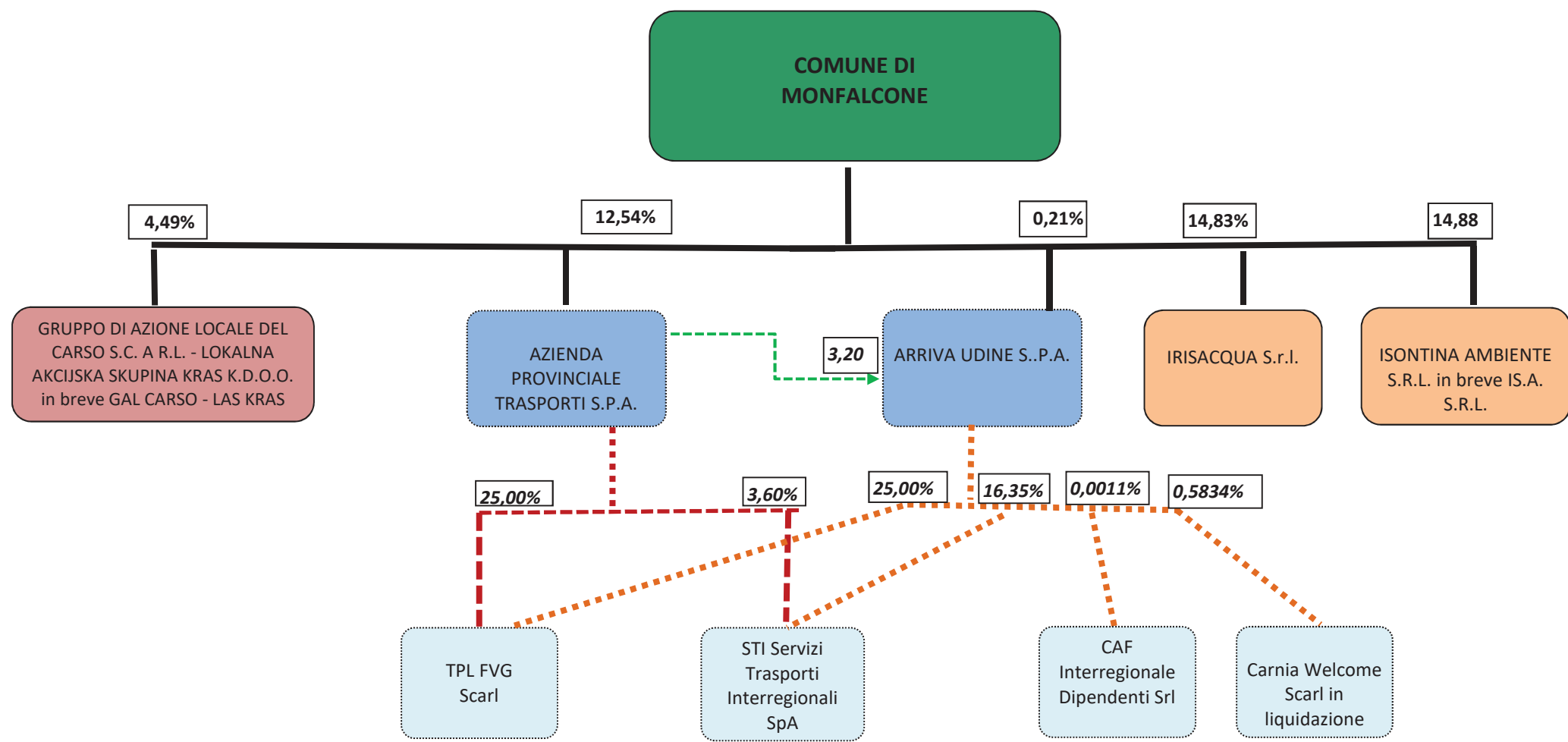
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2021

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



- Legenda:
- società di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP (Gruppo di Azione Locale)
 - società in house soggetta al controllo analogo congiunto
 - società non di controllo pubblico
 - società indiretta tramite società/ente non di controllo

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: IRISACQUA S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali consistenti nella gestione dell'intero ciclo idrico integrato (fognatura, depurazione, acquedotto, ...) a favore dell'intera collettività.

Si tratta di un servizio pubblico locale svolto nell'ambito del territorio dei Comuni soci. Si configura come società "in house", il cui servizio è stato affidato dall'Autorità d'Ambito, successivamente Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" e, ad oggi, Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR), ai sensi della Legge regionale di riforma n. 5/2016 e smi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	2	(a)
Denominazione società partecipata:	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci. c.18 L.R.15/2014).

E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.

La società è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che ha previsto a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	3	(a)
Denominazione società partecipata:	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Società di trasporto pubblico locale	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale. Tuttavia con decorrenza 11/06/2020, l'intero trasporto pubblico locale in Regione FVG è svolto sulla base della nuova concessione regionale, dalla SCARL TPL FVG, società partecipata da APT SpA e dalle altre 3 società di trasporto pubblico consorziate. La suddetta società consortile TPL FVG è affidataria infatti del contratto di servizio, che operativamente viene svolto attraverso le quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie. La percentuale detenuta dai Comuni nella società APT è pari al 69,06%.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: ARRIVA UDINE S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale. Come per APT SpA, con decorrenza 11/06/2020, l'intero trasporto pubblico locale in Regione FVG è svolto sulla base della nuova concessione regionale, dalla SCARL TPL FVG, società partecipata oltre che da APT, anche da ARRIVA UDINE e le altre 2 società di trasporto pubblico consorziate. La suddetta società consortile TPL FVG è affidataria infatti del contratto di servizio, che operativamente viene svolto attraverso le quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie. ARRIVA UDINE SpA è una società a partecipazione pubblica non di controllo, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. La società inoltre è partecipata indirettamente tramite la società APT.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: IRISACQUA S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	98,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-252.331,00
2020	185.534,00
2019	680.385,00
2018	961.817,00
2017	998.040,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	5.346.006,00
Compensi amministratori	18.000,00
Compensi componenti organo di controllo	16.380,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2021	26.749.134,00	516.096,00
2020	25.511.986,00	531.382,00
2019	25.482.725,00	472.172,00
FATTURATO MEDIO	25.914.615,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della ex Provincia di Gorizia, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano", successivamente Consulta d'Ambito, ad oggi liquidata con passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	96,92	Numero medio dipendenti, non comprensivo dei somministrati
Numero amministratori	1	
di cui nominati dall'Ente	0	
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	0	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	21.123,00
2020	-1.396.226,00
2019	366.135,00
2018	117.885,00
2017	131.722,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	5.046.651,00
Compensi amministratori	22.601,86
Compensi componenti organo di controllo	16.380,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2021	26.983.933,00	16.861,00
2020	24.570.847,00	51.307,00
2019	26.122.247,00	26.508,00
FATTURATO MEDIO	25.892.342,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci.
E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.
La società è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che prevede a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	229,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	640.366,00
2020	-1.473.322,00
2019	2.485.645,00
2018	2.522.994,00
2017	2.797.458,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.490.772,00
Compensi amministratori	91.592,00
Compensi componenti organo di controllo	54.051,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2021	23.069.385,00	855.041,00
2020	19.522.031,00	858.307,00
2019	22.919.571,00	324.037,00
FATTURATO MEDIO	21.836.995,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società è partecipata dal Comune in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, a seguito assegnazione quota societaria ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolgeva il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale e, attualmente, con decorrenza dall'11/06/2020, sulla base di sub-concessione regionale da TPL FVG SpA. Quest'ultima società è affidataria del contratto di servizio di trasporto pubblico, che viene svolto operativamente dalle quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie, tra cui APT.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: ARRIVA UDINE S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Società di trasporto pubblico locale (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	562,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	563.901,00
2020	1.824.318,00
2019	6.650.330,00
2018	7.517.242,00
2017	7.619.294,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	27.685.364,00
Compensi amministratori	329.000,00
Compensi componenti organo di controllo	54.480,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui Contributi in c/es.
2021	57.898.768,00	4.492.905,00
2020	53.272.493,00	4.479.501,00
2019	64.793.737,00	3.148.742,00
FATTURATO MEDIO	58.654.999,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società è partecipata dal Comune in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, a seguito assegnazione quota societaria ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolgeva il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di concessione regionale e, attualmente, con decorrenza dall'11/06/2020, sulla base di sub-concessione regionale da TPL FVG SpA. Quest'ultima società è affidataria del contratto di servizio di trasporto pubblico che viene svolto operativamente dalle quattro società di trasporto pubblico consorziate e sub-affidatarie, tra cui Arriva Udine. La società inoltre è partecipata indirettamente tramite l'Azienda Provinciale Trasporti SpA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	IRISACQUA S.r.l.	Diretta	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	14,83	Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della ex Provincia di Gorizia. La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" successivamente Consultata d'Ambito, ad oggi liquidata con passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).
2	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	Diretta	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	14,88	La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci. E' una società in house, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come la società in house IRISACQUA, anche ISONTINA AMBIENTE è interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi, che prevede a livello regionale l'AUSIR.
3	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.	Diretta	Società di trasporto pubblico locale	12,54	La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Partecipa inoltre alla Società consortile TPL FVG, insieme ad ARRIVA UDINE SpA, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti Spa. La società TPL FVG dall'11/06/2020 svolge, sulla base della nuova concessione regionale, il servizio che operativamente viene svolto attraverso le suddette 4 società consorziate e sub-affidatarie. La percentuale di partecipazione detenuta dai Comuni in APT è pari complessivamente al 69,06%.
4	ARRIVA UDINE S.p.A.	sia diretta che indiretta	Società di trasporto pubblico locale	0,61	La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Partecipa, inoltre, alla Società consortile TPL FVG, insieme ad APT Spa, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti Spa. La società TPL FVG dall'11/06/2020 svolge, sulla base della nuova concessione regionale, il servizio che operativamente viene svolto attraverso le suddette 4 società consorziate e sub-affidatarie. Arriva Udine è una società a partecipazione pubblica non di controllo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. La partecipazione diretta è pari allo 0,21% e la partecipazione indiretta (tramite APT) è pari allo 0,40%, per complessivi 0,61% di partecipazione.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016 E SMI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210).

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica e smi (*in vigore dal 23/09/2016*)

IPOTESI DI CUI ALL'ART. 20

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

CATEGORIE DI CUI ALL'ART.4

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in **società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in **società' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite**

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più' delle attività' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società' e di acquisire nuove partecipazioni in società'. Il divieto non si applica alle società' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità' di costituire società' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, **dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,** e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì' ammesse le partecipazioni nelle società' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché' la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, **le società' con caratteristiche di spin off o di start up universitari** previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **nonché' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.** E' inoltre fatta salva la **possibilità', per le università', di costituire società' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.**

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività' svolta, riconducibile alle finalità' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività' svolta, riconducibile alle finalità' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società' bancarie di finanza etica e sostenibile,

come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 26 Altre disposizioni transitorie

....omissis

6-bis. **Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.**

....omissis

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, **si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e **per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.**

....omissis.

Codice Civile ARTICOLO N.2359

SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE.

[I]. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.